



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 218 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 23 settembre 2020, deposito del 20 ottobre 2020
comunicato stampa del 20 ottobre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 176 del 2019

parole chiave:

PROCESSO PENALE – DIBATTIMENTO – LETTURA DI ATTI PER
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE – INTERROGATORIO DI
GARANZIA – TESTIMONE ASSISTITO – DICHIARAZIONI RESE DINNANZI
AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

disposizioni impugnate:

- art. 512 del [Codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 111 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 c.p.p., che disciplina la «**Letture di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione**». Tra le ipotesi in cui – per l'appunto – possono essere letti in dibattimento gli atti diventati nel frattempo irripetibili, l'art. 512 c.p.p. non contempla il caso delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari, durante l'interrogatorio di garanzia, da parte dell'imputato di un reato collegato che ha reso dichiarazioni implicanti la responsabilità di terzi (e che, per questo, può essere citato come “testimone assistito”). Ad avviso del giudice rimettente, tale lacuna renderebbe la disposizione censurata **irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché in contrasto con i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.**

L'ordinanza di rimessione ha origine da una vicenda processuale in cui l'imputato di un processo concernente sostanze stupefacenti aveva accusato di lesioni i pubblici ufficiali che lo avevano arrestato; le accuse sono state mosse con dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, terzo comma, lett. c), c.p.p. («prima che abbia

iniziato l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: [...] se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-*bis*). Successivamente, nel corso del processo che vede imputati detti pubblici ufficiali, è stato ammesso l'esame testimoniale del dichiarante che, come visto, era l'imputato di un procedimento collegato ai sensi dell'art. 371, secondo comma, lett. b), c.p.p. («reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza»). Nel prosieguo del dibattimento, però, è stata accertata l'irreperibilità del dichiarante, essendo risultate vane le ricerche a tal riguardo effettuate; il che ha portato il pubblico ministero a chiedere l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal medesimo nell'interrogatorio dinnanzi al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 512 c.p.p.

Tuttavia, l'art. 512 c.p.p. non consente di disporre la lettura del verbale di dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da chi sia poi citato in dibattimento quale “testimone assistito”, in quanto imputato di un reato collegato *ex art.* 371, secondo comma, lett. b) c.p.p., sebbene di dette dichiarazioni sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. La Corte esclude che possa applicarsi la distinta ipotesi di lettura dibattimentale di cui all'art. 513 c.p.p., dal momento che questo si riferisce solamente alle dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare oppure – attraverso il richiamo all'art. 210, primo comma, c.p.p. – a quelle rese dal coimputato nell'ambito di un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. a), c.p.p., qualora il reato sia stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro o più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento. Alla luce di tali considerazioni, ritenendo inammissibile un'interpretazione estensiva dell'art. 512 c.p.p., in quanto specifica ipotesi di deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale, **la Corte costituzionale ha considerato la questione fondata**. In particolare, la Corte evidenzia che «se in base all'attuale formulazione dell'art. 512 c.p.p. può essere data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, **la mancata previsione di identica possibilità per il caso in cui l'atto assunto sia un atto formato dal giudice per le indagini preliminari risulta del tutto irragionevole**». Non si comprende – prosegue il Giudice delle leggi – come le medesime dichiarazioni rese dall'imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, secondo comma, lett. b), c.p.p., che abbia assunto la qualità di testimone assistito, possano ritenersi suscettibili di lettura ove assunte dal pubblico ministero, mentre ciò non sia possibile nel caso in cui l'interrogatorio sia stato assunto dal giudice per le indagini preliminari, considerate le garanzie proprie di tale tipo di atto.

Per tali ragioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, primo comma, c.p.p. per violazione dell'art. 3 Cost. (con assorbimento della questione sollevata in riferimento all'art. 111 Cost.), «nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), sia stato citato per essere sentito come testimone».

Andrea Giubilei